REGOLAMENTO (CEE) N. 4114/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che proroga il regime provvisorio applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 31 dicembre 1986 scade il regolamento (CEE) n. 691/86 [1] che definisce, nell'attesa dell'entrata in vigore del protocollo addizionale recante adeguamento della terza convenzione ACP-CEE previsto agli articoli 179 e 366 dell'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, il regime provvisorio applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che il suddetto protocollo non potrà entrare in vigore alla data indicata;

considerando che l'articolo 2 della decisione ACP-CEE n. 11/86 che proroga la decisione ACP-CEE n. 6/86 prevede che gli Stati ACP, gli Stati membri e le Comunità devono prendere, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente regolamento;

considerando che occorre quindi prorogare il regolamento (CEE) n. 691/86 oltre il 31 dicembre 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 691/86 è prorogato fino alla conclusione del negoziato del protocollo previsto agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e comunque non oltre il 30 giugno 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

---

[1] GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 3.